

Riposi per allattamento per il padre lavoratore: novità dall'INPS

di [Antonella Madia](#)

Publicato il 9 Dicembre 2019

I permessi cosiddetti “per allattamento”, anche detti “riposi giornalieri”, di cui al Testo Unico sulla maternità e paternità, possono essere fruiti anche dal padre lavoratore dipendente; ciò può avvenire anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma. Sull'argomento si è espresso l'Istituto Previdenziale per uniformare la prassi all'orientamento più recente della Giurisprudenza.

I riposi per allattamento

I riposi per allattamento sono previsti dal TU maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001) e in particolar modo dall'art. 39, il quale prevede che la lavoratrice madre ha diritto durante il primo anno di vita del bambino:

- a **due periodi di riposo** – anche cumulabili – durante la giornata, quando l'orario lavorativo è superiore alle sei ore giornaliere;
- a **un periodo di riposo**, quando l'orario lavorativo è inferiore alle sei ore giornaliere.

I periodi di riposo per allattamento sono di **un'ora ciascuno** (un'ora sola per le lavoratrici madri con orario di lavoro inferiore a sei ore al giorno), e sono considerati ore lavorative agli effetti:

- sia della durata;
- che della retribuzione;

del lavoro.

Inoltre tali riposi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.



I riposi diminuiscono di orario (si riducono a mezz'ora ciascuno) **quando la lavoratrice fruisce dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro** nell'unità produttiva o nel

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento